

Controdeduzioni all'osservazione numero 5

CONTRODEDUZIONI alle OSSERVAZIONI presentate dal Comune di Colorina in data 24/01/2011 prot. 640


Gli Uffici Comunitari alla presenza del tecnico forestale incaricato della redazione del PIF hanno effettuato specifico sopralluogo in data 08/02/2011 nelle aree di cui alle osservazioni presentate formulando le seguenti controdeduzioni:

Il Comune di Colorina ha presentato un elaborato cartografico sulla carta uso suolo in scala 1:10.000 con evidenziate numero 4 aree ritenute non boscate per le quali chiede lo stralcio.

CONTRODEDUZIONI ALL' AREA CARTOGRAFATA N. 1 (si allega documentazione fotografica).

L'area in oggetto è stata inserita per mero errore materiale utilizzando le ortofoto 2003, attualmente l'area è interessata dalla pista ciclabile del Comune di Colorina

Per quanto sopra esposto, l'osservazione è accolta





CONTRODEDUZIONI ALL' AREA CARTOGRAFATA N. 2

L'osservazione viene recepita d'ufficio in quanto, per mero errore materiale, gli ambiti inizialmente classificati a bosco non sono da ritenersi tali ai sensi della vigente normativa forestale in quanto trattasi di frutteto, l'osservazione viene recepita.

Per quanto sopra esposto, l'osservazione è totalmente accoglibile.

CONTRODEDUZIONI ALL' AREA CARTOGRAFATA N 3 (si allega documentazione fotografica e ortofoto 2006 in cui sono stati riportati gli ambiti interessati dall'osservazione 3)

L'area in oggetto come si evince dall'analisi delle ortofoto 2003 e 2006 era sicuramente boscata. Sono state effettuate trasformazioni del bosco per le quali, agli atti in nostro possesso, non risultano essere state rilasciate le necessarie autorizzazioni pertanto ai sensi della vigente normativa forestale (L.R. 31/2008 art. 42 comma 1 lettera c) gli ambiti sono ancora da considerarsi bosco.

Si sottolinea inoltre che sui terreni in Comune di Colorina di cui al fg. 10 mapp. 268-269-270-271 è stato utilizzato diserbante/disseccante, lo si denota dai ricacci della robinia completamente seccati e dal marciume presente nelle ceppaie delle piante tagliate.

Sui medesimi terreni è stata presentata denuncia di taglio piante da parte del Sig. Pizzini Ettore in qualità di proprietario dei terreni in oggetto evidenziando nel campo note *"si provvederà ad una pulizia del prato con taglio ed estirpamento delle piante in quanto il terreno è di tipo edificabile"* pertanto il proprietario era consapevole che il terreno era boscato che non era possibile effettuare trasformazione d'uso.

Per quanto sopra esposto, l'osservazione è respinta



Foto 1



Foto 2



17
Foto 3



107-55E-1449

Foto 4



107-55E-1450

Fors



Denuncia Taglio Boschi
 versione 3.0.1

Città di Belluno, viale - **COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

Indicazioni pratiche per i controlli sui tagli dei boschi da parte della GEV - Prossimamente nuovo sito taglio bosco. Per ora nel nuovo sito è possibile

Stipula scheda | Cambiamento | Chiudi

Denuncia

Stato: **CONFERMATA IL 26/10/2009 13.21.00**

Numero denuncia: **14022/127**
 Ente ricevente: **COLORINA (SO)**
 Ente competente per territorio: **COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**
 Secondo ente competente per territorio:
 Data inserimento: **26/10/2009**
 Data modifica: **26/10/2009**
 Data scadenza alto fusto: **26/10/2009**
 Data scadenza ceduo: **25/10/2011**
 Utente inserimento: **ATERENZI**
 Utente modifica: **ATERENZI**
 Nota stampata sulla denuncia: **SI PROCEDERA' AD UNA-PULIZIA DEL PRATO CON TAGLIO TOTALE ED ESTIRPAMENTO DELLE PIANTE IN QUANTO IL TERRENO E' DI TIPO EDIFICABILE**

Soggetto richiedente

Tipologia soggetto: **PRIVATO**
 Codice fiscale: **PZZTTR38P24C903E**
 Cognome: **PIZZINI**
 Nome: **ETTORE**
 Data di nascita: **24/09/1938**
 Comune di nascita: **COLORINA (SONDRIO)**
 Comune di residenza: **COLORINA (SONDRIO)**
 Indirizzo di residenza: **VIA PROVINCIALE N. 344**
 Numero di telefono: **0342 492210**
 Numero di fax:
 Indirizzo e-mail:
 Numero di cellulare:

Taglio

Tipologia dell'intervento di taglio: **CONFORME AL REGOLAMENTO FORESTALE**
 Tipo di possesso del terreno: **PROPRIETARIO**
 Tipo di governo del bosco: **CEDUO**
 Superficie alto fusto (m²): **0**
 Massa di legname alto fusto (m³): **0**
 Rapporto massa/superficie alto fusto (m³/ha): **0,00**
 Età alto fusto (anni): **0**
 Superficie ceduo (m²): **1.000**
 Massa di legname ceduo (q): **80**
 Rapporto-massa/superficie ceduo (q/ha): **800,00**
 Età ceduo (anni): **10**
 Quota: **FINO A 600 M/SLM**
 Proprietario del terreno: **PIZZINI ETORE VIA PROVINCIALE N. 344 COLORINA**
 Esecutore del taglio: **PIZZINI ETORE, VIA PROVINCIALE N. 344 COLORINA SO**

Particelle soggette al taglio

Particelle inserite in questa denuncia

Comandi	ID	Provincia	Comune	Località	Sezione	Foglio	Stappali	Subalterno	Nota
Elvina	199839	SO	COLORINA	BOCCHETTI		10	270		
Elvina	199840	SO	COLORINA	BOCCHETTI		10	271		
Elvina	199841	SO	COLORINA	BOCCHETTI		10	268		
Elvina	199842	SO	COLORINA	BOCCHETTI		10	269		
Elvina	199843	SO	COLORINA	BOCCHETTI		10	243		
Elvina	199844	SO	COLORINA	BOCCHETTI		10	266		

Specie prevalenti soggette al taglio

Specie inserite in questa denuncia

Comandi	ID	Nome volgare	Nome scientifico	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	Altre
Elvina	207116	Castagno	Castanea sativa Miller																					
Elvina	207117	Robinia	Robinia pseudoacacia L.																					

Avvisi e anomalie

Tipo	Tipo	Titolo	Causa	Descrizione	Soluzione	Commenti
	AVVISO	Allegati		Non sono richiesti ulteriori allegati alla denuncia.		

CONTRODEDUZIONI ALL' AREA CARTOGRAFATA N. 4 (si allega documentazione fotografica e ortofoto 2006 in cui sono stati riportati gli ambiti interessati dall'osservazione 4)

Premesso che in base alla vigente normativa forestale (l.r. 31/2008 art. 42):

"...Sono considerati bosco:

- a) **le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;**
- b) **i rimboschimenti e gli imboschimenti;**
- c) **le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate..."**

l'area in oggetto come si evince dall'analisi delle ortofoto 2003 e 2006 era sicuramente boscata. Sono stati effettuati recentemente dei tagli (le ceppaie sono ancora ben visibili) tali ambiti pertanto in base alla vigente normativa forestale (l.r. 31/2008 art. 42)

"...Sono assimilati a bosco:

- b) **le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi..."**

Per quanto sopra esposto, l'osservazione è respinta




Foto n. 1



Foto n. 2



Foto 3



Controdeduzioni all'osservazione numero 6

CONTRODEDUZIONI alle OSSERVAZIONI presentate dalla ditta Trivella costruzioni e calcestruzzi srl in data 24/01/2011 prot. 641 (si allega documentazione fotografica e ortofoto 2006 in cui sono stati riportati gli ambiti interessati dall'osservazione 3 numerati progressivamente da 1 a 5)

Gli uffici alla presenza del tecnico forestale incaricato della redazione del PIF hanno effettuato sopralluogo in data 8/02/2011 dal quale è emerso che:

- **L'area 1 in fregio all'Adda non è classificabile a bosco (lato inferiore ai 25 metri) pertanto l'osservazione viene recepita,**
- **L'area 2 a nord est rispetto al sito di stoccaggio rientra in parte nei parametri di definizione di bosco ai sensi di legge, il confine è stato ridefinito escludendo le aree ai margini dei siti di stoccaggio che non rientrano nelle caratteristiche del bosco. Si conferma la tipologia forestale del saliceto di ripa e si sottolinea che la vegetazione non è solamente di recente colonizzazione come si evince soprattutto dalla foto 1.**

Per quanto sopra esposto, l'osservazione è accoglibile in parte.



Form 2



Form 2



Foto 3



Foto 4





Controdeduzioni all'osservazioni numero 7 e 11


CONTRODEDUZIONI alle OSSERVAZIONI presentate dal Sig. Bertolini Umberto in data 24/01/2011 prot. 642 e prot. 646 (si allega documentazione fotografica e ortofoto 2006 in cui sono stati riportati gli ambiti interessati dall'osservazione numerati progressivamente da 1 a 4)

Gli uffici alla presenza del tecnico forestale incaricato della redazione del PIF hanno effettuato sopralluogo in data 1/02/2011 dal quale è emerso che:

- Le aree 1 e 2 (osservazione prot. 646) rispettivamente ad ovest ed a nord della cava non sono boscate ai sensi della vigente normativa e rientrano nel progetto di gestione dell'ambito estrattivo B8.ATEg62 autorizzato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 243 del 25/08/2008; pertanto l'osservazione viene recepita;
- Le aree 3 (osservazione prot. 646) e l'area 4 (osservazione prot. 642) rientrano nei parametri di definizione del bosco ai sensi della vigente normativa forestale, pertanto mantengono la loro destinazione iniziale, l'osservazione viene respinta.

Per quanto sopra esposto, l'osservazione è accolta in parte.





2
10



Foto 2



Controdeduzioni all'osservazione numero 8

CONTRODEDUZIONI alle OSSERVAZIONI presentate dal Sig. Bianchini Giuseppe in data 24/01/2011 prot. 643

Attualmente l'area segnalata nel comune censuario di Berbenno di Valtellina al fg. 29 mapp. 24-25 non è effettivamente boscata. Dalle ortofoto del 2003 e del 2006 in nostro possesso si rileva come gli ambiti indicati siano molto vicini alla definizione di bosco in quanto l'area in oggetto pare leggermente superiore ai 2000 mq.

Non avendo ulteriori strumenti probatori per la verifica non si può che accogliere l'osservazione.

Per quanto sopra esposto, l'osservazione è totalmente accolta.



Controdeduzioni all'osservazione numero 9

CONTRODEDUZIONI alle OSSERVAZIONI presentate dal Sig. Bianchini Fausto in data 24/01/2011 prot. 644

Gli uffici alla presenza del tecnico forestale incaricato della redazione del PIF hanno effettuato sopralluogo in data 01/02/2011 dal quale è emerso che:

- dalle ortofoto del 2006 in nostro possesso è stato possibile rilevare come gli ambiti indicati non risultassero classificabili a bosco,
- inoltre dal sopralluogo effettuato è stata riscontrata la presenza di una recinzione/staccionata per i cavalli del vicino maneggio; il restante filare di piante ha un lato inferiore ai 25 metri, pertanto ai sensi della vigente normativa non classificabile a bosco,

per quanto sopra l'osservazione viene recepita d'ufficio

Per quanto sopra esposto, l'osservazione è totalmente accolta.

Controdeduzioni all'osservazione numero 10

CONTRODEDUZIONI alle OSSERVAZIONI presentate dal Sig. Spagnolatti Evis in data 24/01/2011 prot. 645

L'osservazione viene recepita d'ufficio in quanto già dalle ortofoto del 2006 in nostro possesso si rileva essere stato commesso un mero errore di rappresentazione, infatti gli ambiti indicati non classificabili a bosco in quanto la destinazione dei terreni indicati è prato stabile.

Per quanto sopra esposto, l'osservazione è totalmente accolta.



Controdeduzioni all'osservazione numero 12

CONTRODEDUZIONI alle OSSERVAZIONI presentate dal Comune di Chiuro in data 24/01/2011 prot. 682

Non è possibile accogliere l'osservazione in quanto le aree definite dal PIF quali: "Boschi non trasformabili per importanza naturalistica" situate lungo la sponda in destra idrografica del Fiume Adda rientrano fra gli ambiti ad elevata valenza ambientale tutelati dal Piano Territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP) quali "Aree di naturalità fluviale". Tali ambiti inoltre risultano essere state inserite nella Rete Ecologica Regionale.

Si ricorda che il PIF, essendo piano di settore del PTCP, deve adeguarsi alle sue disposizioni in quanto elemento imprescindibile per la futura approvazione del PIF da parte della Provincia di Sondrio è la conformità dello stesso con quanto previsto dal vigente PTCP.

Per quanto sopra, si conferma che le aree ubicate in sponda idrografica destra del Fiume Adda in Comune di Chiuro resteranno classificate come "Boschi non trasformabili per importanza naturalistica".

Per quanto sopra esposto, l'osservazione è respinta